

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(Art.15 della Legge n. 241\90)

L'anno 2017 il giorno..... del mese di.....

TRA

la Regione Campania – Direzione Generale 11, di seguito denominata Regione Campania, con sede in Napoli via S. Lucia 81, codice fiscale C.F. 80011990639, rappresentata, ex art.24 della L.R. n. 24\2005 e ex art.10, L.R. n. 1 del 2007, dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso, nata....., domiciliato per la sua carica presso la sede della Regione Campania

E

Università degli Studi di Salerno (di seguito denominata UNISA), con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II N.132, C.F. 80018670655, P.IVA 008511300657, legalmente rappresentata dal Prof. Aurelio Tommasetti, nato a Napoli il 2 maggio 1966, nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, ivi domiciliato per la carica,

E

Università degli Studi di Napoli "Federico II" (di seguito denominata UNINA), con sede in Napoli, Corso Umberto I, 40, C.F. 00876220633, legalmente rappresentata dal Prof. Gaetano Manfredi, nato a il nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, ivi domiciliato per la carica,
(qui di seguito denominati singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti").

PREMESSO CHE

- La Direzione Generale Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili, attraverso la propria UOD Politiche giovanili, svolge, tra gli altri i seguenti compiti istituzionali:
 - promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile; valutare l'impatto sulla condizione giovanile della politica regionale; esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti dei singoli Assessori volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e conseguire una politica coordinata a favore dei giovani; l'avvio di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi europei e nazionali operanti nei principali campi di interesse giovanile; vigilare sull'attuazione di tutti gli interventi di cui i giovani siano i destinatari prevalenti;
 - gli atti di programmazione relativi all'attività di detta DG prevedono, tra gli altri, l'implementazione di un Osservatorio permanente sulla condizione e le politiche giovanili, nonché sulle opportunità e i bisogni relativi a questa fascia di popolazione;
 - l'Osservatorio rappresenta uno spazio di ricerca permanente a supporto tecnico e culturale di chi è chiamato ad assumere decisioni nei processi programmatici di tipo politico, tecnico o culturale, a livello regionale, provinciale, comunale, sia anche ai molti soggetti della società civile (associazioni, enti, fondazioni, cooperative) che operano direttamente con i giovani;
 - la detta programmazione prevede la realizzazione di azioni di sistema dirette a consolidare il modello di governance con particolare riferimento alla partecipazione, all'inclusione, e alla comunicazione istituzionale;
 - le soprarichiamate strutture universitarie per le peculiarità culturali, scientifiche, e organizzative che le caratterizzano e per i percorsi di ricerca, le attività e le collaborazioni sviluppate si caratterizzano come partner indispensabili per le attività afferenti all'Osservatorio;
- l'Osservatorio regionale sui giovani può :
 1. gestire flussi informativi – in connessione con altri osservatori – in modo da strutturare un sistema di scambio di informazioni nei due sensi: dalle banche dati centrali verso il territorio, e dal territorio verso il centro, in modo da garantire la fornitura di dati statistici istituzionali in forma agevolata e superare le difficoltà con le fonti locali;
 2. essere una fonte di dati e di informazioni per quelle realtà locali che non riescono ad attivare autonomamente uno strumento analogo;
 3. creare una banca dati regionale accessibile a chiunque con documentazione sulle politiche giovanili;

4. sviluppare un piano di ricerche secondo gli interessi e le necessità per la programmazione;
 5. sviluppare percorsi di ricerca in partenariato con gli altri osservatori interessati, in relazione agli argomenti prescelti e condivisi;
 6. l'Osservatorio diffonde inoltre la cultura della condizione giovanile, come agente di sviluppo culturale, sociale ed economico mediante la riproduzione e la diffusione di documenti e di progetti di particolare valore; la pubblicazione di analisi, studi e ricerche; la realizzazione di incontri, seminari, convegni;
- come verificato attraverso le sinergie opportunamente create nelle scorse annualità tra i programmi della UOD Politiche Giovanili e il sopradescritto programma Osservatorio regionale giovanile, sussistono forti elementi di interdipendenza tra i due programmi;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convergono e stipulano quanto segue:

Art.1 (Finalità)

Il presente accordo è diretto al perseguimento delle seguenti finalità principali:

promuovere una conoscenza approfondita e globale dei giovani, costruita insieme alle risorse del territorio e ai giovani stessi, che sia in grado di cogliere la dinamicità del mondo giovanile, le variazioni che intervengono riguardo a interessi, abitudini, attività, e che aiuti a conoscere anche le esperienze positive che vivono i giovani, ricostruire buone prassi, mettere a fuoco le criticità tecniche e metodologiche costituendo una risorsa per il processo di crescita professionale e culturale degli attori delle politiche rivolte ai giovani e dei giovani stessi;

- ◇ raccogliere, in modo organico e continuativo, dati ed informazioni riguardanti gli interventi che istituzioni pubbliche e soggetti privati predispongono a favore dei giovani, individuando, laddove possibile, nodi e questioni da riproporre in sedi e forme opportune, nonché le produzioni della creatività e dei talenti giovanili, al fine di garantirne lo sviluppo e la valorizzazione;
- ◇ monitorare e valutare ex ante, in itinere ed ex post le politiche rivolte ai giovani;
- ◇ rafforzare il contatto delle strutture regionali e degli enti locali con il mondo della ricerca con ricadute positive sull'organizzazione delle attività e il funzionamento dei servizi da queste sviluppati, creando positive occasioni di innovazione di processo e prodotto;
- ◇ offrire l'opportunità di costruire – a partire dalla raccolta e dall'analisi dei dati – indicazioni, orientamenti e linee operative per l'azione di chi – sul territorio è chiamato ad operare direttamente con i giovani;
- ◇ costruire – a partire dalla raccolta e dall'analisi dei dati – opportunità di confronto e scambio tra giovani e soggetti che operano a loro favore;
- ◇ promuovere e favorire connessioni con altre regioni ed altre nazioni per rendere i dati raccolti oggetto di scambio, di confronto e di crescita comunitaria;
- ◇ incrementare il più possibile le opportunità a favore dei giovani campani tenendo conto delle propensioni, attitudini, talenti e desideri degli stessi, nonché della necessità di favorire in loro lo sviluppo di competenze trasversali, ossia di quelle capacità spendibili in qualsiasi contesto occupazionale oltre che della necessità di formare cittadini attivi e responsabili;
- ◇ sperimentare sistemi di valutazione e certificazione delle competenze acquisite, attraverso canali di apprendimento sia formali che non formali;
- ◇ valorizzare la risorsa "Giovani" al fine di promuoverne la competitività e riconoscerle un ruolo centrale nel processo di sviluppo sostenibile del territorio;
- ◇ monitorare l'ambiente esterno, ossia la platea di opportunità attraverso le quali la risorsa "giovani" può crescere ed incrementare e rafforzare le proprie competenze;
- ◇ promuovere modelli di sviluppo sostenibile della risorsa "Giovani", basati su crescita delle competenze, orientamento al merito, coerenza con le necessità del territorio, dialogo in ottica sistemica tra le parti sociali e valutazione dell'impatto di politiche ed interventi precedenti;
- ◇ strutturare e implementare una banca dati regionale accessibile a chiunque con documentazione sulle politiche giovanili;
- ◇ sviluppare un piano di ricerche secondo gli interessi e le necessità per la programmazione;

Art. 2

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di attività funzionali alla operatività di un Osservatorio regionale sulla condizione e le politiche giovanili, nell'ambito degli indirizzi tracciati dagli atti di programmazione regionale.

L'Osservatorio rappresenta uno spazio di ricerca permanente a supporto tecnico e scientifico di chi è chiamato ad assumere decisioni nei processi programmatici di tipo politico, tecnico o culturale, a livello regionale, provinciale, comunale, sia anche ai molti soggetti della società civile (associazioni, enti, fondazioni, cooperative) che operano direttamente con i giovani.

Ciascuna delle parti firmatarie collabora alla realizzazione anche attraverso la tempestiva e puntuale approvazione di atti o lo svolgimento di attività di propria competenza.

Art. 3

Modalità di attuazione dell'Accordo

La definizione delle attività per il conseguimento delle finalità sopracitate e le modalità di svolgimento saranno demandate a specifici atti attuativi, concordati ed approvati dalle Parti nei quali saranno definiti gli ambiti, la durata, le modalità, e quant'altro ritenuto necessario, in relazione ai singoli programmi di attività di collaborazione.

Le parti si adopereranno a fornire tutto il supporto scientifico, tecnico e logistico necessario per garantire la piena riuscita delle attività previste negli Atti attuativi.

Al fine di favorire ed ottimizzare la collaborazione reciproca in attività di ricerca e formazione in tutti i settori di interesse comune, sono previste riunioni periodiche per discutere dei risultati conseguiti e per programmare eventuali ulteriori attività, con particolare attenzione all'individuazione di attività che prevedano la partecipazione a programmi di ricerca nazionali, europei ed internazionali che vedano coinvolte le Parti, nonché la partecipazione a congressi, pubblicazioni scientifiche e attività di diffusione culturale e scientifica.

A conclusione del presente Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiungerà un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 4

Oneri ed obblighi dei soggetti attuatori

I soggetti attuatori nello svolgimento delle attività affidate, si obbligano a garantire:

- che la gestione delle attività avvenga con modalità idonee a garantire elevati livelli di qualità delle prestazioni rese e che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai giovani;
- che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dalla Regione;
- la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- di munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del progetto;
- che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente progetto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente progetto;
- a far fronte, nei limiti delle risorse stanziare dalla Regione, ad ogni onere e spesa ed a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi;
- il raccordo e il coordinamento con le attività e le altre progettualità della Regione.

Sono altresì a carico dei soggetti attuatori anche le seguenti funzioni operative:

- presentare relazioni finali riepilogative delle attività svolte, delle metodologie utilizzate e dei risultati raggiunti al termine di ogni attività ritenuta in grado di produrre risultati trasferibili;
- fornire il supporto tecnico ai vari uffici regionali qualora ritenuto, su esplicita richiesta degli stessi, necessario nello svolgimento di attività complementari alle fasi previste nel presente progetto;
- adeguare la propria struttura organizzativa e gestionale allo svolgimento dell'attività richiesta dalla Regione;

- sottoporre la propria azione nel corso del suo svolgimento al controllo periodico della Regione per consentirne la verifica rispetto al perseguimento degli obiettivi.

I soggetti attuatori procederanno alla esecuzione delle attività in aderenza agli atti di programmazione regionale.

In ogni caso, con periodicità da definirsi, lo sviluppo delle attività ed il reporting delle stesse sarà oggetto di definizione ed elaborazione in progress d'intesa tra i soggetti stessi e la Regione.

È fatto obbligo agli incaricati di mantenere il più stretto riserbo circa le notizie e le informazioni puntuali acquisite ovvero trattate in ragione delle attività svolte.

Qualsiasi variazione alle attività, alle modalità di svolgimento ed alla tempistica per come previste nel presente atto e per come di volta in volta pianificate esecutivamente d'intesa con la Regione, dovrà essere oggetto di espressa e formale approvazione d'intesa tra le parti.

Art. 5

Responsabili e referenti dell'Accordo Quadro

La Regione Campania indica quale responsabile del presente Accordo il dott. Gaspare NATALE, quale dirigente pro-tempore della UOD Politiche Giovanili della DG 11.

L'Università degli Studi di Salerno indica quale responsabile del presente Accordo il prof. Annibale Elia e quale referente la dott.ssa Stefania Leone;

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" indica quale responsabile del presente Accordo il Prof. Marco Musella e quale referente il prof. Giancarlo Ragozini.

Art. 6

Collaborazioni

Le attività oggetto del presente accordo potranno essere svolte in collaborazione con altre strutture universitarie e amministrazioni pubbliche, previa approvazione da parte delle competenti strutture amministrative regionali e predisposizione di un accordo di collaborazione, con il quale verranno stabilite le modalità operative, salva l'applicazione della normativa in materia e coerentemente con i rispettivi ordinamenti.

Art. 7

Finanziamento delle attività

Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per la partecipazione alle attività connesse all'attuazione del presente Accordo.

Eventuali somme erogate e non utilizzate potranno essere oggetto di riprogrammazione con la Regione per attività coerenti con le finalità del presente accordo.

Art. 8

Riservatezza e proprietà dei dati

I trattamenti dei dati personali rientranti nell'ambito del presente accordo sono vincolati al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, in particolare, ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa con particolare attenzione ai profili della sicurezza.

I dati, gli elaborati e i risultati derivanti dall'esecuzione dell'incarico affidato con il presente accordo sono di proprietà del committente e possono essere utilizzati dai soggetti attuatori solo dopo formale autorizzazione del committente.

Art. 9

Regime dei risultati

Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a dare adeguato risalto ai progetti di collaborazione oggetto del presente accordo in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni a congressi, ed in generale in tutte le attività di divulgazione e di formazione effettuati in tale ambito.

Art. 10
Efficacia e durata dell'accordo

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 2 (due) anni a partire dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo espresso alla scadenza per pari periodi previa approvazione dei rispettivi Organi competenti.

L'Accordo Quadro potrà essere integrato sulla base di accordi scritti approvati dagli Organi competenti delle Parti, anche durante il corso di validità dell'Accordo stesso.

Le Parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento dall'Accordo Quadro. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alle altre Parti con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulle attività in essere.

Restando salva l'ultimazione delle attività relative agli Atti attuativi in corso al momento della naturale scadenza o in corso al momento del recesso.

Art. 11
Risoluzione e recesso

La risoluzione o revoca avverrà nei seguenti casi:

- ◇ qualora i soggetti attuatori vengano a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale per il venir meno delle garanzie e delle condizioni di stabilità originarie;
- ◇ per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidatari, imputabili al soggetto attuatore, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nel presente progetto;
- ◇ per gravi infrazioni delle norme di legge imputabili a dolo o colpa grave del gestore;
- ◇ per cessione del progetto o di singole parti di esso ad altri soggetti, senza autorizzazione della Regione;
- ◇ la Regione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

Eventuali modifiche al presente atto potranno essere concordate anche mediante semplice scambio di lettere.

Art. 12
Foro Competente

Per ogni controversia sorta in dipendenza dall'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Napoli.

Art. 13
Oneri Fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e gli oneri di registrazione del presente accordo sono a carico della Parte richiedente.

Art. 14
Disposizioni Finali

Per quanto non specificatamente previsto dal presente accordo, valgono le vigenti norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____/_____/_____

Regione Campania

Università degli Studi di Salerno
Il Rettore

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Il Rettore

Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso

Prof. Aurelio Tommasetti

Prof. Gaetano Manfredi